



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. GENOVA

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'ARMAMENTO  
FERROVIA GENOVA-CASELLA  
(TRATTE BUSALLETTA)**

**CIG 7183458910**

**GARA ANAC № 6829642**

<b>CAPO 1</b>	<b>- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>4</b>
Art. 1	Oggetto dell'appalto .....	4
Art. 2	Ammontare dell'appalto .....	4
2.1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta.....	4
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto .....	5
Art. 4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....	5
<b>CAPO 2</b>	<b>- DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>5</b>
Art. 5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 7	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	6
Art. 8	Fallimento dell'appaltatore .....	6
Art. 9	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere.....	6
Art. 10	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	6
Art. 11	Convenzioni in materia di valuta e termini .....	7
Art. 12	Penali .....	7
<b>CAPO 3</b>	<b>- TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>8</b>
Art. 13	Consegna e inizio dei lavori per entrambi i lotti .....	8
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori .....	8
Art. 15	Proroghe.....	9
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....	9
Art. 17	Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento.....	10
Art. 18	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	10
Art. 19	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	11
<b>CAPO 4</b>	<b>CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>11</b>
Art. 20	Eventuali lavori in economia .....	11
<b>CAPO 5</b>	<b>DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>12</b>
Art. 21	Anticipazione .....	12
Art. 22	Pagamenti.....	12
Art. 23	Pagamenti a saldo .....	13
Art. 24	Ritardi nel pagamento.....	14
Art. 25	Fatturazione.....	14
25.1	Modalità di fatturazione.....	14
25.2	Split payment.....	14
Art. 26	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....	15
Art. 27	Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 28	Cessione del contratto .....	15
Art. 29	Cessione del credito e mandato all'incasso .....	15
<b>CAPO 6</b>	<b>CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>16</b>
Art. 30	Cauzione definitiva .....	16

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

Art. 31	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa .....	17
Art. 32	Altri obblighi assicurativi .....	17
<b>CAPO 7</b>	<b>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>18</b>
Art. 33	Variazione dei lavori .....	18
Art. 34	Note sulla variazione dei lavori .....	18
Art. 35	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	18
<b>CAPO 8</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>19</b>
Art. 36	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	19
Art. 37	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	20
Art. 38	Piani di sicurezza e di coordinamento.....	20
Art. 39	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	20
Art. 40	Piano operativo di sicurezza .....	21
Art. 41	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	21
<b>CAPO 9</b>	<b>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>22</b>
Art. 42	Subappalto .....	22
Art. 43	Responsabilità in materia di subappalto.....	23
Art. 44	Pagamento dei subappaltatori.....	24
<b>CAPO 10</b>	<b>- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>25</b>
Art. 45	Definizione delle controversie.....	25
Art. 46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	25
Art. 47	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	26
<b>CAPO 11</b>	<b>DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>	<b>28</b>
Art. 48	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	28
Art. 49	Termini per il collaudo.....	28
Art. 50	Presa in consegna dei lavori ultimati .....	28
<b>CAPO 12</b>	<b>NORME FINALI.....</b>	<b>29</b>
Art. 51	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	29
Art. 52	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	30
52.1	Rimozione delle opere provvisoriale .....	31
52.2	Sgombero del cantiere .....	31
52.3	Smaltimento rifiuti.....	31
52.4	Compilazione modelli D. Lgs. 152/06.....	31
Art. 53	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	31
Art. 54	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	31
Art. 55	Custodia del cantiere.....	31
Art. 56	Cartello di cantiere .....	32
Art. 57	Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
<b>CAPO 13</b>	<b>CLAUSOLE VESSATORIE.....</b>	<b>33</b>

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita da AMT:  
"lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta".  
L'appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria dell'armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con passaggio dall'attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il binario a regola d'arte e perfettamente agibile.  
Le lavorazioni e/o i singoli interventi sono indicate/i nel rispettivo Capitolato Tecnico e relativi allegati.
  - b) Ubicazione dei lavori da eseguire: tratte della linea ferroviaria oggetto dei lavori ubicate nell'ambito del Comune di Sant'Olcese.



Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Tecnico medesimo e relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7183458910**;

### Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a complessivi **Euro 553.177,60** come da dettaglio a seguire.

#### 2.1 Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta

A) Importo soggetto a ribasso d'asta	<b>€ 541.358,84</b>	
B) Importo per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	<b>€ 11.818,76</b>	
<b>Totale</b>		<b>€ 553.177,60</b>

I costi stimati della manodopera ricompresi nell'importo soggetto a ribasso di cui sopra, ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici, ammontano a Euro 123.708,43.

Gli importi si intendono IVA esclusa.



L'importo contrattuale sarà pari all'importo di cui al punto A) al netto del ribasso d'asta sommato all'importo B) oneri per la sicurezza.

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non sono soggetti ad alcun ribasso di gara ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81/2008.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

### Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
3. Per eventuali lavori in economia, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla AMT negli atti progettuali.

### Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. n. 207/2010 di seguito Regolamento e in conformità agli elenchi di cui alla legge n. 80/2014 (conversione D.L. 47/2014) e di cui al D.M. n. 248/2016, i lavori oggetto di entrambi i lotti rientrano al 100% nella **Categoria OS29 (ARMAMENTO FERROVIARIO)**, categoria prevalente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera oo-bis) del Codice .

## CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato Speciale;
  - c) il Capitolato Tecnico;
  - d) il "Computo Metrico";
  - e) l' "Elenco Prezzi"
  - f) le Tavole 1-4 relative alle tratte Busalletta
  - g) il computo sicurezza;
  - h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e s.m.e i..
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti;
  - b) il regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo manodopera.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

## Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna con la partecipazione alla procedura di gara, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei medesimi.

## Art. 8 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la AMT si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 articolo 48 del Codice dei contratti.

## Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la AMT, ai sensi nei modi e con gli effetti di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della AMT. La **direzione del cantiere** è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita e controfirmata per accettazione dal professionista/tecnico delegato da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata AMT; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la AMT del nuovo atto di mandato.

## Art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si stabilisce quanto segue: i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.  
In caso di controversia il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo e la provenienza dei materiali e l'eventuale modifica di quest'ultima, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

### **Art. 11 Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti da AMT i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti da AMT i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **Art. 12 Penali.**

Si applicano le penali previste all'articolo 6 dello schema di contratto.

## CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 13 Consegna e inizio dei lavori per entrambi i lotti

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di inizio validità del contratto, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della AMT di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione medesima, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della AMT procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del codice dei contratti pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

### Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato come segue:  
Lotto 1: giorni 140 (centoquaranta) naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 giorni dalla data di inizio validità dell'Ordine Contratto sino alla data del verbale di conclusione dei lavori, ripartiti secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di gara.  
Pertanto il Soggetto Aggiudicatario si obbliga all'ultimazione dei lavori previsti dall'appalto entro i termini sopra indicati. Si intendono fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, sospensioni di cui l'appaltatore non sia direttamente o indirettamente responsabile.  
Si evidenzia, in particolare, quanto previsto all'Art. 16 e all'Art. 17 del presente documento.  
In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
2. Per il calcolo del tempo di cui al comma 1 vale quanto indicato nel **cronoprogramma dei lavori**.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del **cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio dei lavori stessi da effettuarsi da altre ditte per conto della AMT oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'ufficio di Direzione Lavori, sentite a livello consultivo non vincolante l'AMT e il Soggetto Aggiudicatario, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - B) per le richieste dell'Appaltatore relative a interventi interferenti con la sicurezza della linea e del personale delle imprese;
  - C) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo nell'andamento dei lavori, purché ciò non sia imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
  - D) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'AMT, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'AMT o soggetti titolari di

diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'AMT;

E) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e prove di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

F) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto al rispetto del termine ultimo stabilito per l'esecuzione dei lavori ed è l'unico responsabile dell'organizzazione del cantiere (macchinari operativi a disposizione, tempistica delle forniture, concomitanza di più interventi, successione delle lavorazioni. ecc. ) e sul numero di addetti da impiegare nell'ambito dello stesso.

Per tale motivo l'Appaltatore potrà organizzare lo svolgimento dei lavori anche su più turni, con il rispetto dei vincoli imposti dagli Enti tutori e della contrattazione collettiva nazionale, nell'arco dell'intera settimana.

Qualora si presenti la necessità di eseguire lavori soltanto in ore notturne, oppure di eseguirli a turni continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore , o in giorni festivi, la D.L. emanerà un apposito ordine di servizio, nel quale saranno indicate le opere da eseguire con tali vincoli.

Il cronoprogramma lavori non prevede alcun rallentamento delle attività e delle lavorazioni nel periodo delle ferie o delle festività. E' pertanto compito dell'Appaltatore organizzare le proprie maestranze per quanto riguarda i periodi di ferie del personale, delle scelte organizzative sulla tipologia degli interventi da eseguire nei suddetti periodi e sull'approvvigionamento dei materiali per contenere i problemi delle forniture dei materiali nel periodo di chiusura dei fornitori.

A tal fine a cadenza quindicinale l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. una comunicazione scritta contenente la previsione delle lavorazioni programmate e del numero previsto di addetti impiegati per le varie mansioni nel cantiere.

### **Art. 15 Proroghe**

1. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo Art. 14 , può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del succitato termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori.
4. La proroga è concessa o negata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

### **Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni.

6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma).

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato

### **Art. 17 Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo Art. 16, commi 2, 4, 7, 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la AMT può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

### **Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla AMT, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la AMT, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla AMT medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 19.

### **Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della AMT e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti pubblici.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e, se possibile, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 12, comma 2, dello schema di contratto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla AMT in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la AMT può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto vengono tenuti dall'AMT per mezzo della Direzione dei Lavori, e compilati in contraddittorio con l'Appaltatore. Essi sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) il registro di contabilità;
- d) il sommario del registro di contabilità;
- e) lo stato d'avanzamento dei lavori;
- f) il certificato per il pagamento del conto finale;
- g) la relazione di conto finale.

Se del caso, il libretto delle misure sarà redatto in contraddittorio tra l'Ufficio di Direzione Lavori, per conto dell'AMT, e l'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale stabilito dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed adottato dall'AMT, e non soggetto a ribasso in sede di gara.

I Costi della Sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, verranno contabilizzati dall'Ufficio di Direzione Lavori di concerto con il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) applicando a misura i prezzi stabiliti dal CSP nel PSC, e/o nell'eventuale integrazione al PSC predisposta dal CSE, sulla base delle opere e degli apprestamenti effettivamente realizzati o impiegati e previsti negli oneri per la sicurezza.

I lavori non previsti nella lista delle categorie dei lavori e nei prezziari verranno valutati previa pattuizione di nuovi prezzi concordati tra le parti e formulati mediante relativa analisi nuovi prezzi, oppure, a discrezione della D.L., eseguiti con prestazioni in economia applicando i prezzi del citato prezzo, previsti dal presente Capitolato, relativi al costo della mano d'opera, forniture, trasporti e noli cui verrà applicato lo sconto risultante applicato sull'importo a base di gara.

Eventuali lavorazioni, noli o forniture di materiali, preventivamente autorizzate dal D.L., non rientranti nei prezziari contrattuali e non pattuibili con nuovi prezzi, verranno compensate con la maggiorazione del 10,00%, rispetto ai costi effettivamente sostenuti e certificati mediante presentazione della fattura emessa dal fornitore.

### **Art. 20 Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 21 Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto, ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, viene calcolato **l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. **L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. **L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### Art. 22 Pagamenti

1. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
2. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il .....*» con l'indicazione della data di chiusura.
3. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
4. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato **entro i successivi 30 giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a. all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, da parte della AMT, con le modalità di cui all'articolo 90, comma 9 del Decreto n. 81 del 2008;
  - b. qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
  - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 27 del presente documento in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d. all'accertamento, da parte della AMT, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione e somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la AMT:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno

- determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente documento, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente documento, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la AMT provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. La Direzione Lavori redigerà la contabilità lavori in contraddittorio con l'appaltatore, con la redazione dei seguenti documenti: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, S.A.L. e Certificato di Pagamento (sia con supporto cartaceo e informatico).
10. Il 1° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 10% (dieci per cento) dei lavori  
Il 2° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dei lavori.  
Il 3° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dei lavori.  
Il restante 10% (dieci per cento) dei lavori sarà liquidato come conto finale all'atto del collaudo tecnico-amministrativo.

### Art. 23 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 22, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita **garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del codice dei contratti pubblici**, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla AMT **entro 24 (ventiquattro) mesi** dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'Art. 22, commi 7, 8 e 9.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

## Art. 24 Ritardi nel pagamento

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine massimo di 45 giorni per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.  
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il suddetto termine (45 giorni) per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.  
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel suddetto termine (45 giorni) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.  
Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.  
Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

## Art. 25 Fatturazione

### 25.1 Modalità di fatturazione

Tutte le fatture inviate dal Soggetto Aggiudicatario devono riportare **la data, il numero e la riga dell'ordine/contratto e il CIG.**

Non saranno poste in pagamento fatture che non riportino tali riferimenti.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

**Azienda Mobilità e Trasporti**  
**Segreteria Generale**  
**Via Montaldo 2 – 16137 Genova**

In alternativa possono essere inviate via posta elettronica a: [cfr.segretria@amt.genova.it](mailto:cfr.segretria@amt.genova.it)

**Non saranno accettate altre modalità di invio.**

### 25.2 Split payment

A.M.T. S.p.A. è soggetta al metodo di liquidazione dell'IVA detto "scissione dei pagamenti" (o "split payment") a norma dell'art. 17-ter, n. 1-bis, lett. b) del DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 per prestazioni o cessioni soggette a IVA dovranno riportare nella descrizione dell'IVA la dicitura "Iva da versare a cura del cessionario o committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"; le fatture non conformi non saranno accettate e pagate;

Le fatture di cui sopra saranno saldate versando al Fornitore l'ammontare della fattura al netto dell'IVA con effetto comunque pienamente liberatorio; sarà obbligo di A.M.T. il versamento della relativa imposta all'Erario.

### **Art. 26 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice non è prevista una clausola di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

All'infuori di quanto previsto dal successivo comma 2 non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la AMT.

2. Ai sensi dell'art. 106 comma 2 il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35 del codice dei contratti
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

### **Art. 27 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i .
2. Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'AMT ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
Si evidenzia che il CIG dell'appalto è il seguente:

**CIG 7183458910**

### **Art. 28 Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 29 Cessione del credito e mandato all'incasso**

Non è ammessa la cessione del credito.

Non è ammesso l'istituto del mandato all'incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.

Pertanto l'AMT non riconoscerà beneficiari diversi dal Soggetto Aggiudicatario, ovvero non provvederà ad pagamento delle fatture ad indirizzo diverso da quello del Soggetto Aggiudicatario.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

**CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE****Art. 30 Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione definitiva dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa  
La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.  
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.,
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ.,
  - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'AMT.La garanzia fideiussoria dovrà anche indicare l'oggetto dell'appalto, il numero e la data dell'Ordine-Contratto con riferimento al CIG dell'appalto, le generalità dei rappresentanti legali delle Imprese emittenti firmatari, oltre agli estremi dell'atto di conferimento del relativo potere di firma.  
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.  
Qualora il Soggetto Aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, l'AMT ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La AMT può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della AMT senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla AMT; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

### **Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice dei contratti pubblici l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del codice dei contratti pubblici, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

### **Art. 32 Altri obblighi assicurativi**

Non sussistono altri obblighi assicurativi oltre quelli di legge.

## CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 33 Variazione dei lavori

1. La AMT si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della AMT, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

### Art. 34 Note sulla variazione dei lavori

1. La variante di cui al precedente articolo deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 39, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'Art. 40.

### Art. 35 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale succitato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento in cui sono valutati:
  - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 23 comma del Codice;
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. A tali nuovi prezzi verrà applicato il ribasso offerto sull'importo a base di gara, ribasso risultante dall'importo complessivo offerto valido ai fini dell'aggiudicazione rispetto all'importo complessivo posto a base di gara.

**CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA****Art. 36 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, **l'appaltatore deve trasmettere alla AMT, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:**
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della AMT, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
    - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
    - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
    - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
    - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
    - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 , con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 39 ;
  - d) i piani operativi di sicurezza di cui all'articolo Art. 40 .
3. L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla AMT; in ogni caso:
  - a) il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;
  - b) le informazioni per l'acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere fornite comunque qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto in precedenza.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13 del Codice dei contratti;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, commi 1, e 2 lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7 e 45 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate

indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla AMT, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato

### **Art. 37 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo Art. 36 , commi 1, 2 o 5, oppure agli Art. 38 , Art. 39 Art. 40 o Art. 41 del presente Capitolato Speciale.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

### **Art. 38 Piani di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i piani di sicurezza e di coordinamento predisposti dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della AMT, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 39 .

### **Art. 39 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all' Art. 12 del presente Capitolato

#### **Art. 40 Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti e dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire il piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 42 , comma 4, lettera d), sub. 2), del presente documento, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 36 , comma 5.
3. I piani operativi di sicurezza costituiscono piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 .
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, i piani operativi di sicurezza non sono necessari per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Il piano di sicurezza deve essere redatto in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani operativi di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 42 Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS29, sono subappaltabili nella misura massima del **30%** (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente a Soggetti in possesso di qualificazione in categoria OS29 e classifica adeguata all'importo subappaltato.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della AMT, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la AMT:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la AMT almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 29 del presente documento, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto. A pena di nullità, il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara un'apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore assume gli *obblighi di tracciabilità* dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la AMT, ai sensi della lettera b), trasmetta alla AMT:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
    - 3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal codice antimafia; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla AMT la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla AMT in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la AMT abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della AMT sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la AMT, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla AMT, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
  - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli Art. 38 e Art. 40 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La AMT, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

### **Art. 43 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della AMT per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la AMT medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la AMT, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 46, comma 5 del presente documento, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la AMT contesta gli addebiti al

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma  
di un Suo Legale Rappresentante

subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la AMT pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 44 Pagamento dei subappaltatori**

1. AMT corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.In caso invece di pagamento NON diretto dei subappaltatori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere ad AMT, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e quant'altro stabilito dall'articolo 105 comma 9 medesimo. AMT acquisisce d'ufficio il DURC.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la AMT può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

**CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO****Art. 45 Definizione delle controversie**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, esclusivamente, presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

**Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla AMT dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della AMT;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, AMT trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AMT paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita **tessera di riconoscimento**, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di **fotografia**, contenente le **generalità del lavoratore**, i **dati identificativi del datore di lavoro** e la **data di assunzione del lavoratore**. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa **da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore**. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Art. 47 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La AMT ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
  - b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della AMT, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
  - c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 36 , Art. 37 , Art. 38 e Art. 40 del presente documento, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
  - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 29 del presente documento.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
  - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Codice dei contratti.
  - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto.
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'AMT provvederà ad escutere la fideiussione a garanzia dell'appalto.

## CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 48 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla AMT. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 12, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La AMT si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della AMT, da effettuarsi entro i termini previsti dal documento.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.

### Art. 49 Termini per il collaudo

1. Per il presente Appalto, in conformità all'art. 102 del Codice, il certificato di collaudo è sostituito da un **Certificato di Regolare Esecuzione**, che verrà predisposto dal Direttore dei Lavori **entro tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori dell'Appalto e ha carattere **provvisorio**. Esso assume carattere **definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione**. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la AMT può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.  
Il Soggetto Aggiudicatario risponde per le difformità e i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'AMT prima della certificazione di regolare esecuzione.  
Il Direttore dei Lavori rilascerà il Verbale di Regolare Esecuzione solo dopo che saranno rimossi i vizi e le difformità dei lavori.
3. In caso di esito negativo della rimozione dei vizi e difformità di cui sopra, l'AMT provvederà a richiedere il risarcimento del danno subito da parte del Soggetto Aggiudicatario. In caso di parziale accettazione degli interventi eseguiti, l'AMT si riserva di operare una riduzione del prezzo da concordarsi tra le parti, fatta salva l'esecuzione d'ufficio e quanto stabilito al successivo punto 5 dell'art. 52.

### Art. 50 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La AMT si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori appaltati anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la AMT si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della AMT avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la AMT non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente documento.

**CAPO 12      NORME FINALI****Art. 51    Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente documento, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la AMT, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della AMT e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la AMT intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla AMT, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della AMT, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
  - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la AMT, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla AMT (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo intendendosi l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.

## Art. 52 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente documento e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo, intendendosi compresi anche i seguenti articoli 54.1, 54.2, 54.3 e 54.4, l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.
4. **Il personale della società aggiudicataria che svolge l'attività oggetto del presente contratto presso gli impianti/rimesse/locali Amt deve, prima di iniziare, accreditarsi dal responsabile presente sull'impianto/rimessa/locale o dal responsabile dell'appalto se presente sul luogo.**

### 52.1 Rimozione delle opere provvisionali

Per ogni cantiere aperto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere, **entro 2 giorni solari** dall'esito positivo del collaudo di accettazione, a **rimuovere le opere provvisionali e le attrezzature** ancora presenti nelle località e nelle aree oggetto di intervento, provvedendo alla loro perfetta pulizia.

### 52.2 Sgombero del cantiere

Per ogni cantiere aperto, il Soggetto aggiudicatario si obbliga allo **sgombero del cantiere entro 7 giorni solari consecutivi** dalla consegna dell'impianto.

### 52.3 Smaltimento rifiuti

Lo sgombero e lo smaltimento obbligatorio dei rifiuti dovrà essere immediatamente successivo all'ultimazione dei lavori inerenti ai singoli cantieri e/o interventi manutentivi; sono da rimuovere i ricambi usati o i materiali residuati non più utilizzabili o quant' altro può essere classificato "rifiuto", derivante dalle attività di manutenzione oggetto dell'appalto affidato al Soggetto Aggiudicatario; tali attività saranno a carico ed a nome del Soggetto Aggiudicatario; le operazioni di smaltimento rifiuti non dovranno in nessun modo intralciare l'attività operativa di rimessa e dovranno lasciare le aree pulite e sgombre. In particolare a seguito di scavi deve essere effettuato lo smaltimento a norma di legge di terra e detriti eventualmente intrisi e devono essere aspirati eventuali liquidi per la bonifica delle aree di accesso.

Nel caso di intervento diretto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire all' AMT dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui sopra. Nel caso di intervento di terzi, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire all' AMT dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento del Soggetto incaricato dallo stesso ad effettuare l'intervento. Il Soggetto Aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile della corretta osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. In entrambi i casi, pertanto, dovranno essere a cura del Soggetto Aggiudicatario le operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri), L'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant' altro previsto, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

**Si evidenzia che ogni rifiuto/scarto prodotto durante lo svolgimento delle operazioni previste dall'appalto è da intendersi di proprietà del Soggetto Aggiudicatario e, pertanto, lo smaltimento è a suo completo carico.**

### 52.4 Compilazione modelli D. Lgs. 152/06

Sia nel caso di intervento diretto sia nel caso di intervento indiretto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunque provvedere alle operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri) e all'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant'altro previsto, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e int..

## Art. 53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1 ai fini di cui all'articolo 56. In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'art. Art. 12 del presente documento.

## Art. 54 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 fatto salvo quanto eventualmente previsto dai documenti tecnici d'appalto.

## Art. 55 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della AMT e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della AMT.

2. Se necessario, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.

### **Art. 56 Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero, di esemplari di cartelli indicatori, necessario ed adeguato al cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.1148 del 11/10/2002.

### **Art. 57 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. .

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'AMT ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**CAPO 13 CLAUSOLE VESSATORIE**

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile i seguenti:

- Art. 7 Disposizioni particolari riguardati l'appalto
- Art. 8 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 12 Penali
- Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 21 Anticipazione
- Art. 26 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 28 Cessione del contratto
- Art. 29 Cessione del credito e mandato all'incasso
- Art. 30 Cauzione definitiva
- Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa
- Art. 32 Altri obblighi assicurativi
- Art. 33 Variazione dei lavori
- Art. 44 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 47 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 51 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 52 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 55 Custodia del cantiere

Data

\_\_\_\_\_

**Timbro della Società e  
firma di un Legale Rappresentante**

↑ ↓ APPORRE DOPPIA FIRMA ↑